

Sommario

1. PRINCIPI GENERALI	5
Perché un vademecum della valutazione?	5
2. Le Funzioni della valutazione	5
3. La valutazione ai sensi dell'art. 1 del D.lgs n. 62/2017	5
Criteri essenziali per una valutazione di qualità	6
4. CARATTERISTICHE E FINALITÀ DELLA VALUTAZIONE	7
5. LE DIMENSIONI DELLA VALUTAZIONE.....	8
6. I RIFERIMENTI NORMATIVI	9
7. GLI OGGETTI DELLA VALUTAZIONE	9
8. I MOMENTI DELLA VALUTAZIONE.....	9
9. STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE	10
Tipologia prove di verifica	10
10. VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE DEGLI APPRENDIMENTI.....	11
10.1. Modalità di rilevazione degli apprendimenti scolastici.....	11
10.2. Modalità di coinvolgimento e responsabilizzazione degli alunni	11
10.3. Modalità di comunicazione alla famiglia.....	11
10.4. Valutazione di fine quadrimestre.....	12
10.5. Note - comunicazioni	12
10.6. Valutazione nella Scuola dell'Infanzia	12
10.7. Valutazione nella Scuola del Primo ciclo	12
10.8. Validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado	13
11. Certificazione delle competenze	14
12. VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' E DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO	14
12.1. Riferimenti normativi	14
12.2. Nuove disposizioni sulla valutazione degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione.....	15
12.3. Nuove disposizioni sulla valutazione degli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento frequentanti il primo ciclo di istruzione	15
12.4. Prove INVALSI per gli alunni con DSA e disabilità.....	15
12.5. Partecipazione agli esami di stato del primo ciclo di istruzione degli alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento (DSA).....	16
12.5.1. Alunni con disabilità	16
12.5.2. Alunni con DSA.....	16
13. LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NON ITALOFONI DI RECENTE IMMIGRAZIONE	17
Allegati Scuola dell'Infanzia.....	18
OSSERVAZIONE SISTEMATICA INIZIALE E FINALE ALUNNI 3 ANNI	19
OSSERVAZIONE SISTEMATICA INIZIALE E FINALE 4 ANNI	20
OSSERVAZIONE SISTEMATICA INIZIALE E FINALE 5 ANNI	21

DOCUMENTO DI PASSAGGIO	22
Allegati Scuola Primaria	28
Prove di verifica	29
Valutazione quadrimestrale.....	29
Descrittori di valutazione disciplinari scuola primaria	30
Descrittori di valutazione Insegnamento Religione Cattolica	31
Indicatori e Descrittori del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto	32
Criteri per la valutazione del comportamento Scuola primaria	30
Allegato A-Certificazione delle competenze	32
Allegati Scuola Secondaria di Primo Grado.....	34
Descrittori di valutazione disciplinari scuola secondaria di primo grado	35
Descrittori di valutazione Insegnamento Religione Cattolica	36
Indicatori e descrittori del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti scuola secondaria di primo grado	37
ESAME DI STATO	39
Voto di ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo d’istruzione	40
Criteri per eventuali deroghe al limite di frequenza	41
Criteri per la preparazione delle prove scritte all’esame conclusivo del I Cicodi Istruzione	41
Criteri per la correzione delle prove scritte	42
A. Criteri per la correzione della prova di italiano.....	42
B. Criteri per la correzione della prova di lingua straniera.....	42
C. Criteri per la correzione della prova scritta di matematica.....	42
Modalità del colloquio pluridisciplinare	42
Criteri di valutazione per il colloquio	42
Criteri per la determinazione del voto finale	42
<i>Verbale colloquio</i>	44
<i>Documento per la comunicazione del consiglio per l’orientamento</i>	45
<i>Allegato B-Modello Certificazione Competenze</i>	47
Indicatori esplicativi	48
Prova nazionale di Italiano	49
Prova nazionale di Matematica	50
Certificazione delle abilità di comprensione e uso della lingua inglese	51

1. PRINCIPI GENERALI

Il Collegio Docenti per assicurare omogeneità, equità e trasparenza nel processo di valutazione, con delibera n.4 del 13 settembre 2021, stabilisce quanto segue

Perché un vademecum della valutazione?

L'idea della costruzione di un vademecum della valutazione nasce dall'esigenza di condividere in modo chiaro e unitario ciò che la nostra istituzione scolastica si prefigge di perseguire, cioè la piena realizzazione di un sistema di valutazione chiaro, trasparente e condiviso.

In questo modo si cercherà di superare ogni resistenza e/o diffidenza nei confronti della valutazione che non deve essere più intesa come momento conclusivo di un percorso ma deve assumere una preminente funzione formativa, di accompagnamento ai processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento.

2. Le Funzioni della valutazione

La valutazione ricopre un ruolo fondamentale nell'ambito della programmazione del processo formativo:

- Permette di rilevare le conoscenze, le potenzialità, i bisogni, gli interessi degli alunni, allo scopo di progettare un percorso significativo, adatto alla classe nel suo complesso, ma anche alle esigenze dei singoli;
- Fornisce un feedback costante rispetto all'efficacia dell'intervento in atto, consentendo così di operare gli eventuali opportuni adeguamenti e, se necessario, di predisporre dei percorsi personalizzati;
- Fornisce ai docenti elementi di autovalutazione del proprio intervento didattico
- Contribuisce a delineare un profilo che tenga conto della complessità della persona, oltre che delle competenze acquisite;
- Promuove l'autoconsapevolezza e la conoscenza di sé, delle proprie potenzialità e difficoltà;
- Comunica alle famiglie gli esiti formativi scolastici, condivide gli impegni relativi ai processi di maturazione personali.

Rispettando la libertà di insegnamento ed in accordo con la normativa vigente citata, si concordano i seguenti punti relativamente alla valutazione degli studenti che punta ad essere:

- Organica ed oggettiva su criteri condivisi tra tutti gli attori coinvolti, docenti - studente - famiglia, pur tenendo conto dell'unicità dell'individuo in formazione, del suo percorso di studi personale, del suo vissuto;
- Omogenea per tutto l'Istituto secondo criteri condivisi relativamente al singolo ordine di scuola pur tenendo conto dei dovuti "distinguo" delle singole realtà territoriali;
- Formativa e non selettiva, volta all'inclusione e non all'isolamento, con un'approfondita analisi delle situazioni di contesto.

3. La valutazione ai sensi dell'art. 1 del D.lgs n. 62/2017 e dell'OM 172/2020

La valutazione:

- ◇ ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne, degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione
- ◇ ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi,
- ◇ documenta lo sviluppo dell'identità personale
- ◇ promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze
- ◇ è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo
- ◇ è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa.

Criteri essenziali per una valutazione di qualità sono:

- A. La finalità formativa
- B. La validità, l'attendibilità, l'accuratezza, la trasparenza e l'equità
- C. La coerenza con gli obiettivi di apprendimento previsti dai piani di studio
- D. La considerazione sia dei processi di apprendimento sia dei loro esiti
- E. Il rigore metodologico nelle procedure
- F. La valenza formativa


OM 172/2020

“La valutazione ha una funzione formativa fondamentale: è parte integrante della professionalità del docente; si configura come strumento essenziale di costruzione delle strategie didattiche e del processo di insegnamento e apprendimento; è lo strumento essenziale per attribuire valore alla progressiva costruzione di conoscenze realizzata dagli alunni.”

L'ordinanza n. AOOGABMI n. 172 del 04 dicembre 2020, disciplina la formulazione del giudizio descrittivo nella valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola primaria.

La normativa indica, per la Scuola Primaria *“un impianto valutativo che supera il voto numerico su base decimale nella valutazione periodica e finale e consente di rappresentare, in trasparenza, gli articolati processi cognitivi e meta-cognitivi, emotivi e sociali attraverso i quali si manifestano i risultati degli apprendimenti.*

4. CARATTERISTICHE E FINALITÀ DELLA VALUTAZIONE



5. LE DIMENSIONI DELLA VALUTAZIONE

La valutazione rientra nella funzione docente nella dimensione **INDIVIDUALE E COLLEGIALE**:

INDIVIDUALE	COLLEGIALE
<ul style="list-style-type: none">• La responsabilità della valutazione• La scelta dei relativi strumenti• La cura della documentazione	<ul style="list-style-type: none">• Nel quadro dei criteri deliberati dagli organi collegiali

Per i docenti consiste nell'attenzione continua, costante e sistematica, al processo di apprendimento per accertare se l'azione didattica è stata efficace e predisporre il conseguente intervento educativo /formativo sulla classe e sul singolo alunno con un insegnamento il più possibile individualizzato.

È necessario rendere gli alunni partecipi della valutazione in ogni sua fase, sottolineando il fatto che si tratta di un **giudizio sulla prestazione e non sull'individuo**, per rendere efficace e funzionale l'azione educativa.

La valutazione passa attraverso i seguenti momenti:

- il rinforzo delle prestazioni positive;
- la valorizzazione delle potenzialità;
- l'indicazione delle carenze e degli strumenti per superarle.

La valutazione dovrà:

- coinvolgere gli alunni per renderli soggetti attivi di tale processo;
- essere chiara nel linguaggio e trasparente affinché ad alunni e famiglie sia possibile comprendere il processo di valutazione in tutte le sue fasi;
- essere orientativa per promuovere negli alunni la capacità di misurare attitudini e potenzialità.

Nella valutazione si terrà conto dei seguenti elementi:

- livelli di partenza della classe e di ogni alunno;
- interventi di recupero, consolidamento e potenziamento effettuati;
- qualità e grado della partecipazione e dell'impegno;
- progressione delle risposte didattiche in relazione agli obiettivi ipotizzati.

6. I RIFERIMENTI NORMATIVI

Il quadro normativo sull'argomento "valutazione alunni" è stato oggetto di una serie di importanti interventi legislativi e amministrativi che ne hanno innovato significativamente il profilo.

Schematicamente, si possono individuare le tappe essenziali seguenti:

- **DPR 275/99** (regolamento dell'autonomia) che rende oggetto di valutazione didattica e di specifica certificazione le conoscenze, competenze e capacità degli studenti e promuove la valutazione della qualità del servizio offerto;
- **L. 53/03** (riforma Moratti), che prevede un intervento sistematico sulle diverse dimensioni della valutazione (valutazione degli apprendimenti affiancata a quella del comportamento) e promuove una valutazione di sistema;
- **L. 169/2008** (decreto Gelmini) che interviene sulla valutazione del comportamento e ripristina l'uso del voto in decimi per la valutazione nelle scuole del primo ciclo;
- **DPR 122/2009** (Regolamento della Valutazione), riepilogativo di tutte le disposizioni vigenti in materia di valutazione;
- **D.LGS. 62/2017** norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo.
- **OM 172/2020** valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria

I criteri di valutazione, stabiliti dalle singole istituzioni scolastiche secondo la normativa nazionale, costituiscono parte integrante del P.T.O.F. di Istituto e sono osservati nelle diverse fasi della valutazione scolastica.

7. GLI OGGETTI DELLA VALUTAZIONE

Costituiscono oggetto della valutazione, secondo l'attuale quadro normativo, e sono competenza del gruppo docente responsabile delle classi:

- **Gli apprendimenti.** La verifica periodica e finale degli apprendimenti è riferita alle conoscenze e alle abilità disciplinari indicate negli obiettivi di apprendimento, elaborati dalla scuola, previste dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola dell'Infanzia e del Primo Ciclo d'Istruzione (D.M. 254/2012).

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti, compresa la valutazione dell'esame di Stato, si esprime con votazione in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento, adeguatamente declinati negli specifici descrittori.

- **Il comportamento.** La valutazione del comportamento è espressa per tutto il primo ciclo, mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Nella Scuola Secondaria di Primo Grado, il giudizio fa riferimento, oltre allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, anche allo Statuto delle Studentesse e degli Studenti e al Patto di Corresponsabilità approvato dalla scuola. In sede di scrutinio intermedio e finale, viene valutato il comportamento di ogni studente non solo riferito al periodo di permanenza nella scuola ma anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche fuori dalla propria sede.
- La **rilevazione delle competenze di base**, relative agli apprendimenti disciplinari e propedeutiche rispetto allo sviluppo continuo della capacità di apprendere e la loro **certificazione** sulla base delle indicazioni e dei modelli predisposti dal MIUR a norma dell'articolo 10 del DPR 275/99 e successive modificazioni.

8. I MOMENTI DELLA VALUTAZIONE

La valutazione accompagna e regola l'azione didattica rispetto alle capacità e agli esiti rilevati nel gruppo classe, sostiene i processi di apprendimento e di maturazione dell'alunno. Per questo si distinguono tre fasi fondamentali, che sottendono tre diverse funzioni:

la **valutazione iniziale o diagnostica** è interessata a conoscere l'alunno per individualizzare il percorso di apprendimento con riferimento ai caratteri personali osservati (caratteristiche della personalità, atteggiamento nei confronti della scuola, ritmi e stili di apprendimento, motivazione, partecipazione, autonomia, conoscenze e abilità in ingresso...). Importante precisare che i risultati delle prove di ingresso vengono utilizzati come conoscenza dei livelli di apprendimento iniziale e non ai fini della valutazione complessiva;

la **valutazione intermedia o formativa** accerta la dinamica degli apprendimenti rispetto agli obiettivi programmati, adegua la programmazione, progetta azioni di recupero, modifica all'occorrenza tempi e modalità, informa tempestivamente l'alunno circa il suo progresso, orientandone gli impegni;

la **valutazione finale o sommativa** rileva l'incidenza formativa degli apprendimenti scolastici per lo sviluppo personale e sociale dell'alunno ed è sintetizzata in un voto o giudizio conclusivo (quadrimestrale o annuale).

È necessario tenere distinta l'azione di verifica periodica, che comporta l'accertamento degli apprendimenti disciplinari, dall'azione di valutazione quadrimestrale e finale, che, a partire dagli esiti formativi registrati, considera i processi complessivi di maturazione della personalità dell'alunno.

9. STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE

La **documentazione**: registro elettronico e comunicazioni scritte e/o verbali (colloqui bimestrali).

Le **prove di verifica**: le prove di verifica per l'accertamento e conseguente valutazione degli apprendimenti:

- sono effettuate in relazione agli obiettivi ed ai contenuti programmati e tengono conto della situazione dell'alunno;
- hanno funzione formativa, in quanto tendenti al miglioramento dei processi di apprendimento degli alunni e alla differenziazione degli interventi all'interno della classe (recupero, consolidamento, potenziamento);

Tipologia prove di verifica:

a. prove oggettive o quantitative:

test d'ingresso; prove oggettive (basate su vero/falso, scelta multipla, completamento, corrispondenza), prove grafiche, tecniche, riconducibili a misurazioni oggettive; prove scritte (domande strutturate, riassunti, saggi brevi rapporti di ricerca);

b. prove soggettive o qualitative:

tema, interrogazione; osservazioni, dirette, occasionali o sistematiche; conversazioni.

Le **Prove comuni di Istituto** sono prove di verifica delle abilità e/o delle conoscenze predisposte a livello di classe parallela, da docenti dello stesso ambito o materia. Vengono effettuate in ingresso e alla fine del primo e del secondo quadrimestre e concorrono a misurare l'andamento degli apprendimenti degli alunni e permettono un'utile attività di confronto tra docenti

Per l'elaborazione di tali prove sono utilizzati quesiti (item) del tipo: vero/falso, a scelta multipla; a completamento; a corrispondenza.

Nella loro formulazione si tengono presenti i seguenti criteri di riferimento:

- uso di un linguaggio preciso
- item non molto lunghi
- richieste relative a conoscenze definibili.

Ogni prova è correlata da una tabella di misurazione che consente di definire parametri di "accettabilità" delle prestazioni.

Per gli alunni con disabilità o DSA sono previsti adeguamenti programmati dall'insegnante di sostegno e dalle insegnanti di classe.

Gli esiti di tali prove sono discussi in ambito di riunione per classi parallele o di dipartimento al fine di

- verificarne la funzionalità in base agli esiti raggiunti
- riprogettare le attività didattiche in caso di particolari punti di debolezza emersi dal confronto con i risultati delle altre classi
- aggiornare le stesse prove se non risultano più adeguate agli standard definiti dal Collegio

La valutazione delle prove concorrerà alla valutazione certificativa della disciplina.

10. VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE DEGLI APPRENDIMENTI

10.1. Modalità di rilevazione degli apprendimenti scolastici

Nell'uso degli strumenti per la verifica dei percorsi didattici e formativi si terrà conto dei seguenti criteri:

- Adeguata distribuzione delle prove nel corso dell'anno;
- Coerenza della tipologia e del livello delle prove con la relativa sezione di lavoro effettivamente svolta in classe;
- Esplicitazione degli obiettivi che si verificano e dei criteri di correzione.

L'accertamento degli apprendimenti disciplinari si effettua mediante:

- a) **verifiche in itinere**, nel corso dell'attività didattica, e sommative, a conclusione di ogni percorso didattico: questi strumenti di valutazione sono di varie tipologie e, a seconda della disciplina interessata, possono essere scritti, orali, operativi, grafici Tali prove di verifica, inoltre, hanno sia carattere oggettivo (questionari a risposta chiusa, scelta multipla, test Vero-Falso, completamenti, correlazioni, problemi, ecc.) sia soggettivo (temi, relazioni, riassunti, questionari a risposta aperta, schematizzazioni...);
- b) **verifiche scritte**: gli esercizi saranno strutturati secondo livelli di difficoltà graduati, per permettere agli alunni di rispondere secondo le loro possibilità. Prove diversificate saranno somministrate agli alunni con certificazione di disabilità o di svantaggio e in tutti i casi previsti dal team docente, dopo aver acquisito il parere favorevole delle famiglie, quando siano previste programmazioni differenziate;
- c) **verifiche orali**: sarà riservata una particolare attenzione alle interrogazioni e alle relazioni orali, perché si ritiene che la capacità di espressione costituisca non solo un obiettivo didattico (imparare a parlare favorisce la capacità di riflettere e di scrivere), ma anche un obiettivo educativo (imparare a parlare in pubblico incrementa la stima di sé, dà sicurezza, favorisce l'articolazione del pensiero...). La valutazione delle verifiche sia orali che scritte sarà motivata e verrà comunicata tempestivamente agli alunni, per favorire il processo di autovalutazione;
- d) **compiti autentici e compiti di realtà**: i risultati scolastici vengono declinati in termini di competenza. A tale scopo si predispongono e somministrano compiti autentici e compiti di realtà;
- e) **osservazioni sistematiche** sulla partecipazione alle attività della classe: le osservazioni sistematiche permettono di conoscere e verificare le modalità di apprendimento di ogni singolo alunno e concorrono alla verifica degli apprendimenti. Sono considerate osservazioni sistematiche quelle riferite alla partecipazione, alla modalità di approccio ai contenuti, ai tempi di attenzione, di concentrazione, al grado di interesse.

È previsto un congruo numero di prove, scritte, orali, grafiche e/o pratiche a seconda della disciplina interessata: almeno tre per ciascun quadrimestre. I docenti registreranno gli esiti delle verifiche scritte e orali sul registro elettronico.

10.2. Modalità di coinvolgimento e responsabilizzazione degli alunni

Gli alunni vengono coinvolti e responsabilizzati nel processo valutativo, affinché la valutazione sostenga, orienti e promuova l'impegno verso il conseguimento degli obiettivi di apprendimento e la piena realizzazione della personalità.

In questo senso i docenti del consiglio di classe/team:

- informano gli alunni circa le competenze e gli obiettivi di apprendimento attesi all'inizio delle unità di apprendimento;
- informano anticipatamente gli alunni circa gli obiettivi di apprendimento oggetto di verifica scritta o colloquio orale, le modalità generali di svolgimento del colloquio o della verifica, i criteri per la valutazione degli esiti;
- informano gli alunni circa i risultati delle prove e definiscono tempi dedicati per una riflessione individuale e/o collegiale;
- aiutano gli alunni a cogliere i motivi delle difficoltà e a individuare i modi e le azioni per migliorare il risultato.

10.3. Modalità di comunicazione alla famiglia

Secondo l'attuale quadro normativo, è comunicata alle famiglie:

- la valutazione degli apprendimenti, ossia delle conoscenze e abilità disciplinari indicate negli obiettivi di apprendimento, elaborati dalla scuola e codificati nel curriculum di istituto sulla base delle Indicazioni Nazionali;

- la valutazione del comportamento, cioè della partecipazione, dell'impegno manifestato, dell'interesse, del rispetto delle regole e dell'autonomia, come condizioni che rendono l'apprendimento efficace e formativo;
- la certificazione delle competenze, attraverso cui si attesta che cosa l'allievo sa (conoscenze), sa fare (abilità), in che condizione e contesto e con che grado di autonomia e responsabilità rispetto ad una competenza specifica e non a una disciplina (al termine della classe quinta della scuola primaria e della classe terza della scuola secondaria di primo grado).

10.4. Valutazione di fine quadrimestre

Alla fine del primo quadrimestre viene consegnata ai genitori l'estratto del documento di valutazione che viene restituito poi alle docenti per il tramite degli alunni; al termine dell'anno scolastico alle famiglie viene rilasciato il documento di valutazione.

10.5. Note - comunicazioni

Possono essere inviate alle famiglie:

- note allegate al documento di valutazione, relative ad insufficienze e carenze negli apprendimenti;
- note infraquadrimestrali, relative alle assenze, comportamento, carenze negli apprendimenti.

10.6. Valutazione nella Scuola dell'Infanzia

Nella scuola dell'infanzia l'attività di valutazione risponde ad una funzione di carattere formativo, che riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi di crescita, evita di classificare e giudicare le prestazioni dei bambini, perché è orientata a esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro potenzialità.

“Nella scuola dell'infanzia i traguardi per lo sviluppo della competenza suggeriscono all'insegnante orientamenti, attenzioni e responsabilità nel creare piste di lavoro per organizzare attività ed esperienze volte a promuovere la competenza, che a questa età va intesa in modo globale e unitario.” (Dalle “Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell'Infanzia e del Primo ciclo d'istruzione” 2012)

Al termine del percorso triennale della scuola dell'infanzia, è ragionevole attendersi che ogni bambino abbia sviluppato alcune competenze di base che strutturano la sua crescita personale. I dati raccolti su schede (strumenti determinati) risultano indispensabili per realizzare una reale continuità educativa sia orizzontale (genitori-docenti-scuola-comunità territoriale) che verticale (scuola dell'infanzia-scuola primaria).

Le schede di valutazione della scuola dell'Infanzia dell'Istituto Comprensivo “Don Saverio Bavaro-Marconi”, presentate in questo documento, sono da compilare alla fine dell'anno scolastico per stilare un profilo sintetico sul percorso effettuato dal bambino di 3, 4 e 5 anni, in rapporto agli indicatori dei traguardi per lo sviluppo delle competenze previsti nei Campi di esperienza.

10.7. Valutazione nella Scuola del Primo ciclo

Nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado la “valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni sono effettuati mediante l'attribuzione di voti espressi in decimi e illustrate con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno”.

Il voto disciplinare di fine quadrimestre esprime la sintesi valutativa di:

- esiti di apprendimento raggiunti rispetto agli standard attesi;
- progresso conseguito rispetto alla situazione di partenza;
- impiego pieno o parziale delle potenzialità personali;
- organizzazione del lavoro (autonomia e metodo di studio).

Si stabilisce che:

- nella scuola primaria i giudizi individuano 4 livelli: In via di prima acquisizione, Base, Intermedio, Avanzato;
- nella scuola secondaria di primo grado i voti sono compresi tra il quattro e il dieci.

La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe. I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti.

I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, **forniscono elementi conoscitivi** sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno.

Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo delegato.

La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un **giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione**.

I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni della classe; nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno scolastico, la stessa alunna o lo stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente.

Relativamente alla valutazione dell'insegnamento della religione cattolica, la valutazione delle attività alternative, per le alunne e gli alunni che se ne avvalgono, è resa su una **nota distinta con giudizio sintetico** sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti.

Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado **anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti** o in via di prima acquisizione. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione **assunta all'unanimità**, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

Nella scuola secondaria di primo grado, le alunne e gli alunni sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e dal comma 2 dell'art. 6 del D.leg.vo 62/2017 il quale stabilisce che "nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo". Nella suddetta deliberazione il voto per l'insegnamento della religione cattoliche e quello per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detti insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

Per l'ammissione all'esame di stato è inoltre necessario avere frequentato il monte ore previsto dalla legge e avere partecipato entro il mese di aprile alle prove nazionali predisposte dall'INVALSI. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.

Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno.

10.8. Validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado

È richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore

Il Collegio Docenti stabilisce eventuali deroghe a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L'impossibilità di procedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate. L'ammissione alla classe successiva può essere deliberata dal consiglio di classe con la presenza **fino a tre insufficienze lievi** (voto in decimi 5) e a seguito della frequenza del monte ore complessivo, eventuali deroghe vanno individuate sulla base di **certificazioni mediche** e situazioni particolari deliberate dal Collegio dei Docenti e previste dalla normativa vigente.

11. Certificazione delle competenze

La certificazione delle competenze è redatta in sede di scrutinio finale e rilasciata alle alunne e agli alunni al termine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado (in quest'ultimo caso soltanto ai candidati che hanno superato l'esame di Stato).

Con il decreto n. 742/2017 sono stati adottati i due modelli unici nazionali di certificazione, uno per la scuola primaria e l'altro per la secondaria di I grado.

Per la scuola secondaria di I grado, il modello di certificazione riserva un'apposita sezione, predisposta e redatta dall'INVALSI, che descrive i livelli conseguiti dall'alunno nelle prove nazionali di italiano e matematica. Nel modello è presente, inoltre, una sezione dedicata all'inglese, sempre redatta dall'istituto di Valutazione.

Le Indicazioni Nazionali per il curricolo (DM 254/2012), prevedono che la certificazione delle competenze "attesta e descrive le competenze progressivamente acquisite dagli allievi".

La certificazione delle competenze non è sostitutiva delle attuali modalità di valutazione e attestazione giuridica dei risultati scolastici (ammissione alla classe successiva, rilascio di un titolo di studio finale, ecc.) ma accompagna e integra tali strumenti normativi, accentuando il carattere informativo e descrittivo del quadro delle competenze acquisite dagli allievi, ancorate a precisi indicatori dei risultati di apprendimento attesi.

La certificazione della competenza, per dirsi reale e fondata, richiede una didattica e un ambiente di apprendimento che ponga l'alunno in azione in compiti in cui, insieme ad altri, rifletta sul proprio apprendimento, eserciti in autonomia indagini e ricerche, realizzi progetti, pianifichi attività, risolva problemi, utilizzando le conoscenze e le abilità già possedute e conseguendone di nuove. Per procedere alla valutazione e certificazione, occorre operare sullo sfondo delle otto competenze chiave di cittadinanza, individuate dalla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2018:

- *competenza alfabetica funzionale;*
- *competenza multilinguistica;*
- *competenza matematica e competenza di base in scienze e tecnologie;*
- *competenza digitale;*
- *competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;*
- *competenza sociale e civica in materia di cittadinanza;*
- *competenza imprenditoriale;*
- *competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.*

Nelle valutazioni intermedie e finali di ogni anno, l'osservazione degli alunni nei contesti di lavoro servirà a formulare valutazioni di profitto più ricche e articolate, alla luce dei maggiori elementi offerti dalle situazioni più complesse in cui i ragazzi si saranno cimentati.

12. VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' E DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO

12.1. Riferimenti normativi

- Art. 16 della L. n. 104/92
- Art. 1 DPR 122/2009
- Legge 107 del 13 luglio 2015
- D. Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017
- Art. n. 314 c.2 del D. Lgs. 16/04/1994, n. 297
- Nota MIUR 23.02.2017, Prot. n. 2000
- D.M. n. 741 del 03/10/2017
- D.M. 742 del 03/10/2017
- Nota MIUR 10.10.2017, Prot. n. 1865
- Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità - agosto 2009
- Legge n. 170 dell'8/10/2010
- Linee guida allegate al D.M. 5669/2011
- C.M. n 8/2013
- Nota MIUR n. 22 del novembre 2013, Prot. n. 2563

- L'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile 2017, dal titolo "Oggetto e finalità della valutazione e della certificazione delle competenze", recita:

“La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze”.

Al punto 2 dell'articolo 1 si sottolinea come la valutazione sia coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi, con le Indicazioni Nazionali per il Curricolo. Essa viene effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri definiti nel piano triennale dell'offerta formativa. Nel decreto si mette in evidenza come la valutazione del comportamento si debba riferire allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. I riferimenti essenziali sono lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto formativo di corresponsabilità.

Il decreto legislativo n. 62/2017 recante norme in materia di valutazione e di certificazione delle competenze, approvato ai sensi dell'art.1 commi 180 e 181 della Legge 107/2015, apporta importanti modifiche al D.P.R. n.122 del 2009, Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione. Le nuove regole sulla valutazione sono entrate in vigore il 31 maggio scorso, mentre dal 1° settembre 2017, per effetto delle abrogazioni disposte, si dà il via alla cessazione dell'efficacia di molti articoli del suddetto DPR n.122/2009.

L' art. 11 del DECRETO LEGISLATIVO N. 62 del 13 aprile 2017 reca norme inerenti alla valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento.

Si aggiunga per la scuola primaria quanto stabilito dall'OM 172/2020 e per l'intero primo ciclo anche la nuova elaborazione del PEI così come stabilito dal DI 182/2020

12.2. Nuove disposizioni sulla valutazione degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione

Le disposizioni generali dell'art.11 per il primo ciclo di istruzione sono le seguenti:

la valutazione degli alunni con disabilità certificata è riferita:

- al comportamento
- alle discipline
- alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della Legge n.104 del 1992, D.l. 182/2020 (il piano educativo individualizzato).

12.3. Nuove disposizioni sulla valutazione degli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento frequentanti il primo ciclo di istruzione

La valutazione degli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento:

- per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento, la valutazione degli apprendimenti, l'ammissione e la partecipazione all'esame finale sono coerenti con il piano didattico personalizzato. (legge 8 ottobre 2010, n. 170, comma 9)
- per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato, verranno utilizzate misure compensative e dispensative indicate nel piano didattico personalizzato. (legge 8 ottobre 2010, n. 170, comma 10)

12.4. Prove INVALSI per gli alunni con DSA e disabilità

Le rilevazioni nazionali saranno effettuate attraverso prove standardizzate, computer based, volte ad accertare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese in coerenza alle indicazioni nazionali per il curriculum.

Le alunne e gli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) partecipano alle prove standardizzate. I docenti contitolari di classe o il Consiglio di Classe possono disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato e/o prevedere tempi più lunghi per il loro svolgimento. Per le alunne e gli alunni con DSA della scuola secondaria di primo grado, la partecipazione alle prove INVALSI è requisito di ammissione all'esame di Stato. Le alunne e gli alunni con DSA frequentanti la quinta classe di scuola primaria e la terza classe di scuola secondaria di primo grado dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.

Per le alunne e gli alunni con disabilità possono essere previste dai docenti contitolari della classe o dal Consiglio di Classe adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento di tali prove. Nel caso tali misure non fossero sufficienti, il Consiglio di Classe può predisporre specifici adattamenti della prova ovvero disporre l'esonero dalla prova. La prova Invalsi, per la scuola secondaria di primo grado, non sarà più svolta nell'ambito dell'esame. L'art.7 infatti dispone che le prove Invalsi si effettueranno nelle classi terze della scuola secondaria di primo grado.

12.5. Partecipazione agli esami di stato del primo ciclo di istruzione degli alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento (DSA)

Il decreto legislativo n.62 del 13 aprile 2017 contiene norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato. Il capitolo II si occupa, in particolare, di "Valutazione, certificazione delle competenze ed esame di Stato nel primo ciclo di istruzione". Le modifiche introdotte agli esami conclusivi del primo ciclo di istruzione interessano l'anno scolastico in corso (2017/2018).

12.5.1. Alunni con disabilità

Secondo l'articolo 14 del D.M. 741/2017 si evidenziano alcune novità in merito all'Esame di Stato del primo ciclo. La sottocommissione può predisporre una prova d'esame differenziata equivalente per gli alunni disabili, che tenga conto del piano educativo individualizzato. In questo modo, gli alunni disabili potranno utilizzare nel corso delle prove d'esame delle apparecchiature tecniche e dei supporti didattici utilizzati nel corso dell'anno scolastico, allo scopo appunto di agevolarli nello svolgimento delle prove. Il voto finale, si legge sul decreto, viene determinato sulla base dei criteri e delle modalità previste dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 62/2017. Inoltre, "solo per le alunne e gli alunni che non si presentano agli esami, fatta salva l'assenza per gravi e documentati motivi in base ai quali è organizzata una sessione suppletiva, è previsto il rilascio di un attestato di credito formativo che è titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale regionale, ai soli fini dell'acquisizione di ulteriori crediti formativi, da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione".

12.5.2. Alunni con DSA

Le alunne e gli alunni con disturbo specifico di apprendimento sostengono le prove d'esame secondo le modalità previste dall'articolo 14 del decreto ministeriale n. 741/2017, utilizzando, se necessario, gli strumenti compensativi indicati nel piano didattico personalizzato dei quali hanno fatto uso abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove ed usufruendo, eventualmente, di tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove scritte. In ogni caso, l'utilizzazione di strumenti compensativi non deve pregiudicare la validità delle prove scritte.

Valutazione del comportamento

- DM 16/1/2009, n.5, rimasto in vigore un solo anno, conteneva criteri e modalità applicative della valutazione del comportamento;
- DPR 122/2009, (Regolamento della Valutazione), riepilogativo di tutte le disposizioni vigenti in materia di valutazione, comprese quelle sul comportamento, superato dal nuovo d.lgs n. 62/2017.
- D.LGS. 62/2017

Dal punto di vista pedagogico, le finalità della valutazione del comportamento sono così individuate:

- accertare i livelli di apprendimento e di consapevolezza raggiunti, con specifico riferimento alla cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile; allo sviluppo delle competenze di cittadinanza;
- verificare le capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che disciplinano la vita di ciascuna istituzione scolastica;
- diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all'interno della comunità scolastica, promuovendo comportamenti coerenti con il corretto esercizio dei propri diritti e al tempo stesso con il rispetto dei propri doveri, che corrispondono sempre al riconoscimento dei diritti e delle libertà degli altri;
- dare significato e valenza educativa anche ai giudizi negativi.

Finalità che il DPR 122/09 riassumeva più sinteticamente così:

“...favorire l’acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell’adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell’esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare.”

La necessità di un sistema di regole è assolutamente evidente in qualsiasi contesto umano e questo può e deve essere il principale punto di riferimento per giustificare la valutazione del comportamento. A prescindere dalla condivisione dei valori che possono porsi a fondamento di quelle regole, il loro rispetto è condizione di sopravvivenza per i singoli e per la comunità; quindi non si può fare a meno di insegnare quelle regole e verificarne l’apprendimento nelle situazioni concrete della vita di relazione.

Tenuto conto della valenza formativa ed educativa a cui deve corrispondere l’attribuzione del voto di comportamento, l’oggetto delle osservazioni sistematiche risulterà essere composto dai seguenti indicatori:

- la relazione con i compagni
- la relazione con gli adulti
- la relazione con l’ambiente

La valutazione, espressa in sede di scrutinio intermedio o finale, non può essere riferita ad un singolo episodio, ma deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile/culturale dello studente.

Questo comporta, per le singole istituzioni scolastiche, che le rilevazioni di ciascun docente dovranno essere confrontate all’interno dell’intero team di insegnanti che sono coinvolti nell’insegnamento della classe, per concorrere alla stesura di un voto unitario e condiviso, in base ai criteri e alle modalità deliberate dal Collegio dei Docenti.

La valutazione del comportamento degli alunni è espressa:

- nella scuola primaria, dal docente ovvero collegialmente dai docenti contitolari di classe attraverso un giudizio riportato nel documento di valutazione, formulato secondo le modalità deliberate dal Collegio dei docenti;
- nella scuola secondaria di primo grado, con un giudizio espresso collegialmente, riportato nel documento di valutazione.

13. LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NON ITALOFONI DI RECENTE IMMIGRAZIONE

I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all’obbligo d’istruzione ai sensi dell’articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani considerando la possibilità della personalizzazione del percorso di apprendimento.

Nella valutazione degli alunni stranieri, per i quali i piani individualizzati prevedono interventi di educazione linguistica e di messa a punto curricolare, si terrà conto, per quanto possibile, della storia scolastica precedente, degli esiti raggiunti, delle abilità e delle competenze essenziali acquisite.

In questo contesto, che privilegia la valutazione formativa rispetto a quella “certificativa”, si prenderanno in considerazione il percorso dell’alunno, i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione e l’impegno e, soprattutto, le potenzialità di apprendimento dimostrate.

In particolare, nel momento in cui si deciderà il passaggio o meno da una classe all’altra occorrerà far riferimento a una pluralità di elementi fra cui non può mancare una previsione di sviluppo dell’allievo.